

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1559-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 2232)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
2 febbraio 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente accordo s'intende evitare che vengano attuate doppie imposizioni e che si possano perpetrare evasioni fiscali per le seguenti imposte: per la Cina, reddito delle persone fisiche, reddito da *joint ventures*, reddito imprese estere, imposta locale sui redditi chiamati per convenzione «imposta cinese» e per l'Italia, imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi, chiamata per convenzione «imposta italiana».

L'accordo, che è stato firmato a Pechino tre anni fa, il 31 ottobre 1986, è stato il risultato di un negoziato molto complesso condotto con la Repubblica popolare cinese e si è ritenuto che esso potesse dare un importante incremento ai rapporti economici e commerciali tra i due Paesi. In Cina operano già da tempo numerose aziende italiane e le nostre tecnologie hanno possibilità di affermarsi sempre di più in vari settori dell'industria. Da qui la necessità di mettere ordine nei rapporti fiscali.

Il lato positivo è soprattutto che la struttura dell'accordo riflette le convenzioni più avanzate che sono state adottate dall'OCSE (di cui la Cina non fa parte) soprattutto negli anni 1963 e 1977.

L'accordo in questione si estende anche al mare territoriale cinese, alle piattaforme continentali, all'uso delle risorse delle acque e del sottosuolo. A tutte queste realtà, che si sono comprese sotto l'unica denominazione di «Cina», è stato previsto di estendere il nuovo regime che evita le doppie imposizioni.

L'articolo 5 in particolare definisce con chiarezza giuridica il concetto di «stabile organizzazione» che, secondo la terminologia OCSE degli accordi 1963, si applica a una direzione d'azienda, a una succursale, a un ufficio, a un'officina, a un laboratorio, a una

miniera, a un cantiere e anche ai servizi di consulenza forniti da un'impresa. È stato molto importante giungere a una definizione esatta di questi soggetti operanti in Paese straniero, che ora si applica anche alla Cina.

Il criterio base dell'accordo è che la tassazione dei redditi immobiliari si attua nel Paese dove hanno sede gli immobili, mentre per i redditi d'impresa il diritto di tassazione è esclusivo dello Stato dove risiede l'impresa stessa.

Gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale della navigazione marittima o aerea sono tassabili esclusivamente nel Paese dove l'impresa ha la direzione effettiva ovvero la sede centrale.

Una disciplina molto precisa è stabilita per i *capital gains*. Saranno tassabili: 1) se derivanti dall'alienazione di beni immobili, nel Paese in cui gli immobili sono situati; 2) se derivati dall'alienazione di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione di impresa estera, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa; 3) se derivati dall'alienazione di beni diversi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente.

Circa i redditi di lavoro, per le professioni indipendenti si è adottata la clausola dei 183 giorni. Si viene tassati nello Stato in cui viene svolta l'attività qualora la permanenza in detto Stato superi un periodo di 183 giorni.

Il metodo per evitare le doppie imposizioni prevede che alla nostra imposta che si rende applicabile ai redditi di fonte cinese, si applichi il credito del tributo assolto in Cina sugli stessi redditi.

In considerazione dell'importanza di questo nuovo strumento convenzionale, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GEROSA, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

9 maggio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.